

Repertorio n. 15139

Raccolta n. 9456

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici gennaio duemiladiciassette in Napoli negli uffici della Scuola Dalla Parte dei Bambini al corso Vittorio Emanuele n. 581 alle ore otto e quaranta.

Innanzi a me STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Afragola con studio alla Via XXXI Maggio n. 22, ed alla presenza dei testimoni:

- Fulvio GOMBOS nato a Napoli il 5 febbraio 1973 domiciliato a marano di Napoli Via del Mare n. 6;
- Rossana GUARINO nata a Napoli il 9 marzo 1953 domiciliata ivi alla Via Pandolfo Callenuccio n. 1;

SI E' RIUNITO
il Consiglio di Amministrazione della
"FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli"

con sede in Napoli alla Via Portacarrese a Montecalvario n. 69, costituita con mio atto ricevuto in data 24/09/2014 Rep. n. 13.125 Racc. n. 8142, iscritta al n. 352 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Campania, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche degli artt. 1.1, 1.3, dell'intero art. 3 e dell'art. 4.3 dello Statuto della Fondazione.

SONO PRESENTI

- Rachele FURFARO nata a San Sebastiano al Vesuvio il 22 settembre 1957, domiciliata in Napoli alla Via Posillipo n. 37, Presidente;
- Ornella FURFARO nata a San Sebastiano al Vesuvio il 12 febbraio 1962, domiciliata in Napoli al Viale Hemingway n. 15, Consigliere;
- Rossella FURFARO nata a San Sebastiano al Vesuvio il 19 settembre 1973, domiciliata in Napoli al Vico Nocelle n. 3, Consigliere;
- Stefania MELLONE nata a Napoli il 26 aprile 1974, domiciliata ivi alla Via Tito Angelini n. 10, Consigliere;
- Laura POLIDORO nata a Napoli il 26 aprile 1988, domiciliata ivi alla Via Posillipo n. 37, Consigliere.

Le costituite, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di redigere questo verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, il Presidente della Fondazione, Rachele Furfaro, la quale

CONSTATATO

- che questo Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi dello Statuto della Fondazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i componenti Rachele Furfaro, Ornella Furfaro, Rossella Furfaro, Stefania Mellone e Laura Polidoro;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.

Registrato a Napoli 3
il 25.01.2017
al n. 739 Serie 1T
Euro 200,00

9.1 del vigente Statuto della Fondazione, essendo presenti tutti i suoi componenti, ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente illustra dettagliatamente le modifiche degli artt. 1.1, 1.3, dell'intero art. 3 e dell'art. 4.3 dello Statuto della Fondazione che si rendono opportune al fine di snellire e concentrare gli scopi e l'attività della Fondazione, sempre indirizzati esclusivamente a finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale e volti ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il Presidente dà quindi lettura degli articoli dello Statuto di cui propone la modifica.

Poichè non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della "FOQUUS Fondazione quartieri Spagnoli" del 12 gennaio 2017,

- udita la Relazione del Presidente;

- visto il nuovo testo dello Statuto;

DELIBERA

= I =

di modificare come segue l'art. 1.1 dello Statuto della Fondazione come segue:

"1.1. La società "IMPRESA SOCIALE D.P.D.B. S.R.L.", con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 581, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07489780630, iscrizione al R.E.A. n. 625517, nella convinzione che le prime forme di prevenzione dall'esclusione sociale siano la conoscenza, il sapere e la formazione, al fine di consentire al cittadino una reale partecipazione attiva, intende dare avvio, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, ad un progetto sperimentale di rigenerazione delle funzioni e della destinazione dell'intero ex-Istituto Montecalvario, progettando una innovativa azione di insediamento di nuove iniziative di assistenza sociale, formazione, istruzione

COSTITUISCE

la Fondazione "FOQUUS Fondazione quartieri Spagnoli ONLUS" (nel prosieguo la Fondazione").";

= II =

di modificare come segue l'art. 1.3 dello Statuto della Fondazione come segue:

"1.3. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.";

= III =

di modificare come segue l'art. 3 dello Statuto della Fondazione come segue:

SCOPO

3.1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha carattere laico ed è



indipendente da ogni orientamento ideologico.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Campania.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale, di istruzione e formazione con specifico indirizzo ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nel perseguimento di tali fini l'attività istituzionale della Fondazione considererà nel:

- promuovere, progettare, realizzare e gestire attività e iniziative nel campo dell'assistenza sociale, socio-educativa e assistenziale rivolta a soggetti in condizione di grave disabilità psico-fisica permanente in età infantile ed adolescenziale, anche attraverso l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali, rivolte al miglioramento delle competenze, dell'autonomia e delle opportunità offerte alla persona tramite il coinvolgimento, a titolo esemplificativo, in laboratori, attività sportive, attività artistiche, ecc., oltre che tramite l'assistenza diretta da parte di personale specialistico;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire progetti e attività educative, di istruzione e di formazione, destinati a soggetti svantaggiati in ragione del contesto domestico e sociale per ragioni di disagio economico ed indigenza del nucleo familiare ovvero per ragioni sociali quali decesso di entrambi i genitori, o la privazione del rapporto genitoriale per effetto di provvedimenti giudiziari di detenzione, o anche la presenza nel nucleo familiare di casi di tossico dipendenza, e situazioni analoghe comportanti il verificarsi di casi di disadattamento e devianza giovanile, dalla primissima infanzia all'età adolescenziale.

3.2. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) realizzare strutture assistenziali e di accoglienza destinate allo svolgimento dell'attività istituzionale verso i soggetti svantaggiati individuati al precedente punto 3.1;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stabilire forme di collaborazione con Istituti, Enti, Organizzazioni pubbliche, associazioni di categoria, associazioni o reti di imprese ed Enti Nazionali o Internazionali, Università, Accademie e Istituzioni ed enti similari, italiane o straniere, pubbliche o private, che abbiano finalità analoghe alla propria, per creare programmi comuni finalizzati, nell'ambito dello scopo, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale e

sclusivamente per le attività della fondazione;

e) elargire contributi liberali per il sostegno allo studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità con quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/2009 dell'Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.4. In ogni sua attività, principale o accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.";

= IV =

di modificare come segue l'art. 4.3 dello Statuto della Fondazione come segue:

"4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma finalizzate alla gestione dell'Ente e segnatamente al conseguimento dei programmi annuali. ";

= V =

di conferire al Presidente della Fondazione i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta e, così, per ottenere l'approvazione ed il riconoscimento delle modifiche statutarie intervenute, curando ogni relativa pratica, con facoltà, altresì, di apportare allo statuto, nel rispetto delle fondamentali finalità dell'Ente, ogni eventuale modifica ed adeguamento fosse richiesto dalla competente autorità.".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i consiglieri;
- contrario nessun consigliere;
- astenuto nessun consigliere.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità.

Il Presidente, proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore nove e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto dell'Ente.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A", dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate, ho dato lettura, presenti i testi, alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore nove e cinque.

F.TI: Laura POLIDORO - Rossella FURFARO - Stefania MELLONE - Ornella FURFARO - Rachele FURFARO - Rossana GUARINO - Fulvio GOMBOS - STEFANO SANTANGELO NOTAIO (sigillo)



=====

Allegato "A"
all'atto n. 9456 della raccolta
STATUTO
della "FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli ONLUS"
- Articolo 1 -

COSTITUZIONE

1.1. La società "IMPRESA SOCIALE D.P.D.B. S.R.L.", con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 581, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07489780630, iscrizione al R.E.A. n. 625517, nella convinzione che le prime forme di prevenzione dall'esclusione sociale siano la conoscenza, il sapere e la formazione, al fine di consentire al cittadino una reale partecipazione attiva, intende dare avvio, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, ad un progetto sperimentale di rigenerazione delle funzioni e della destinazione dell'intero ex-Istituto Montecalvario, progettando una innovativa azione di insediamento di nuove iniziative di assistenza sociale, formazione, istruzione

COSTITUISCE

la Fondazione "FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli ONLUS" (nel prossieguo **la Fondazione**).

1.2. La Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.3. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

1.4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.5. L'attività della Fondazione è regolata dall'atto costitutivo, da questo Statuto e dai regolamenti interni, se emanati.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Portacarrese a Montecalvario n. 69.

- Articolo 3 -

SCOPO

3.1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Campania.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale, di istruzione e formazione con specifico indirizzo ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nel perseguitamento di tali fini l'attività istituzionale della Fondazione consi-

sterà nel:

- promuovere, progettare, realizzare e gestire attività e iniziative nel campo dell'assistenza sociale, socio-educativa e assistenziale rivolta a soggetti in condizione di grave disabilità psico-fisica permanente in età infantile ed adolescenziale, anche attraverso l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali, rivolte al miglioramento delle competenze, dell'autonomia e delle opportunità offerte alla persona tramite il coinvolgimento, a titolo esemplificativo, in laboratori, attività sportive, attività artistiche, ecc., oltre che tramite l'assistenza diretta da parte di personale specialistico;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire progetti e attività educative, di istruzione e di formazione, destinati a soggetti svantaggiati in ragione del contesto domestico e sociale per ragioni di disagio economico ed indigenza del nucleo familiare ovvero per ragioni sociali quali decesso di entrambi i genitori, o la privazione del rapporto genitoriale per effetto di provvedimenti giudiziari di detenzione, o anche la presenza nel nucleo familiare di casi di tossico dipendenza, e situazioni analoghe comportanti il verificarsi di casi di disadattamento e devianza giovanile, dalla primissima infanzia all'età adolescenziale.

3.2. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) realizzare strutture assistenziali e di accoglienza destinate allo svolgimento dell'attività istituzionale verso i soggetti svantaggiati individuati al precedente punto 3.1;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stabilire forme di collaborazione con Istituti, Enti, Organizzazioni pubbliche, associazioni di categoria, associazioni o reti di imprese ed Enti Nazionali o Internazionali, Università, Accademie e Istituzioni ed enti similari, italiane o straniere, pubbliche o private, che abbiano finalità analoghe alla propria, per creare programmi comuni finalizzati, nell'ambito dello scopo, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale esclusivamente per le attività della fondazione;
- e) elargire contributi liberali per il sostegno allo studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità con quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/2009 dell'Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento



delle finalità istituzionali.

3.4. In ogni sua attività, principale o accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

- Articolo 4 -

PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dai Fondatori promotori (o Fondatori) ed è rappresentato dalla proprietà e dal godimento dei beni descritti nell'atto costitutivo.

4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato mediante gli apporti dei Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori) e/o degli Aderenti (o Partecipanti) secondo le disposizioni di questo statuto.

In particolare il patrimonio potrà essere incrementato attraverso donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi in generale di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della Fondazione.

4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma finalizzate alla gestione dell'Ente e segnatamente al conseguimento dei programmi annuali.

4.4. I contributi e sovvenzioni ottenuti, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni dirette all'incremento del patrimonio od anche alla gestione possono acquisire, previa domanda, lo status di Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori) o Aderenti (o Partecipanti).

- Articolo 5 -

MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1. I membri della Fondazione si suddividono in tre categorie:

- Fondatori promotori (o Fondatori);
- Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori);
- Aderenti (o Partecipanti);

I Fondatori promotori (o Fondatori):

sono i soggetti che hanno costituito la Fondazione e sono, pertanto, firmatari dell'atto di Fondazione.

I Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori):

sono i soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano offerto significativi apporti al fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, semprechè ricorra l'assenso dell'Organo Amministrativo, ai sensi delle disposizioni di questo Statuto.

Gli Aderenti (o Partecipanti):

sono i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che contribuiscono al perseguimento delle finalità della Fondazione attraverso:

- 1) l'apporto della quota partecipativa stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo;
- 2) l'apporto di attività, anche professionali, di significativo interesse per la

Fondazione;

3) l'apporto di servizi e beni, materiali ed immateriali.

L'assunzione della qualifica di Partecipante richiede l'assenso dell'Organo Amministrativo, ai sensi delle disposizioni di questo Statuto.

Tutti i partecipanti, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita della Fondazione è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale di partecipazione, come determinata dall'Organo Amministrativo.

Ciascun partecipante ha diritto di voto e, segnatamente, di un solo voto qualunque sia l'apporto effettuato; il voto sarà espresso in seno al Consiglio Generale di cui al successivo art. 10.

La qualità di Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori) e Aderenti (o Partecipanti) si acquista con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei membri dell'Organo Amministrativo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari della Fondazione.

La qualità di Fondatori partecipanti (o Nuovi Fondatori) e Aderenti (o Partecipanti) non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione.

a) dimissioni: i partecipanti possono ritirare la propria adesione alla Fondazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
b) esclusione: possono essere esclusi i partecipanti che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota partecipativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino o danneggino la Fondazione o svolgano attività in concorrenza con le attività da essa svolte.

L'esclusione è comminata dall'Organo amministrativo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata.

Avverso l'esclusione l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

Gli Aderenti (o Partecipanti) dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

5.2. Gli Aderenti (o Partecipanti) contribuiscono alla Fondazione attraverso il pagamento della quota partecipativa.

Compete all'Organo Amministrativo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote partecipative; la determinazione sarà comunicata dallo stesso Organo Amministrativo nella riunione annuale dell'Assemblea di Partecipazione in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dal fondatore in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

5.3. La morosità nel pagamento delle quote di partecipazione comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di partecipante alla Fondazione. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di partecipante.

5.4. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Generale;

- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore, ove nominato;
- il Comitato di Indirizzo;
- l'Organo di Revisione.

- Articolo 6 -

AMMINISTRAZIONE

6.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati come segue:

- n. 3 (tre) Consiglieri, tra cui è indicato il Presidente, sono nominati dai Fondatori Promotori viventi;
- n. 2 (due) Consiglieri, sono nominati dal Consiglio Generale.

6.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati.

6.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

6.5. Non sono ammissibili né deleghe, né designazioni sostitutive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 7 -

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa, anche sulla base delle proposte e pareri, non vincolanti, in ordine ai programmi di attività della Fondazione suggeriti, formulati e istruiti dal Comitato di Indirizzo.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria e provvederà all'investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
- formula i piani esecutivi di attività della Fondazione, anche valutando i programmi e i progetti proposti, anno per anno, dal Comitato Scientifico;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo
- approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio o rendiconto annuale, la cui redazione è da considerarsi obbligatoria;
- delibera in ordine all'ammissione dei Nuovi Fondatori e degli Aderenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione;
- redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- nomina il Direttore;
- determina il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo e li nomina;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- decide in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti;
- decide su tutto quanto richiesto e/o proposto dal Comitato di Indirizzo.

- Articolo 8 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o da sei componenti del Comitato di Indirizzo.

8.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).

8.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

8.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

8.5. Ove nominato, alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo.

- Articolo 9 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

9.3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

9.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio e al comitato.

- Articolo 10 -

CONSIGLIO GENERALE

10.1. Il Consiglio Generale è composto da tutti i fondatori (promotori o nuovi) e da tutti gli aderenti.

10.2. Esso ha il compito di deliberare gli atti essenziali alla vita dell'ente. In particolare ad esso spetta:

- stabilire, anche sulla base delle indicazioni, non vincolanti, del Comitato di Indirizzo, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina n. 2 (due) Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri dell'Organo di Revisione.

10.3. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente della Fondazione o ne facciano richiesta congiunta più della metà dei suoi membri.

10.4. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni di questo statuto relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso specificato.

10.5. Le delibere del Consiglio Generale sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, semprechè consti il consenso di almeno 3 (tre) dei Fondatori promotori o nuovi.

10.6. I partecipanti al Consiglio Generale non possono rilasciare deleghe.

- Articolo 11 -

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

11.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la rappresentanza generale della Fondazione.

11.2. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio Generale e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- b) convoca il Comitato di Indirizzo e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello statuto;
- g) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione dell'Organo di riferimento.

11.3. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra simile.

- Articolo 12 -

COMITATO DI INDIRIZZO

12.1. Il Comitato di Indirizzo è composto, compreso il Presidente che è il Presidente della Fondazione, da 3 (tre) e 15 (quindici) membri, sempre in numero dispari.

12.2. I Componenti del Comitato di Indirizzo vengono nominati dal Consi-

glio di Amministrazione e restano in carica per 3 (tre) anni.

12.3. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

12.4. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipa il Direttore, ove nominato, con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

12.5. I componenti del Comitato di Indirizzo hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

- Articolo 13 -

COMPITI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

13.1. Il Comitato di Indirizzo propone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione (anno per anno o, se necessario, in corso di anno, compatibilmente, però, con le risorse finanziarie di periodo) attività tecniche, scientifiche e culturali che la Fondazione potrebbe svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse la programmazione, l'organizzazione e il tipo di manifestazione; fornisce consulenze e pareri al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Generale. Le proposte, le consulenze ed i pareri del Comitato di Indirizzo non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio Generale.

13.2. Il Comitato di Indirizzo elabora e struttura programmi e iniziative che sottopone al Consiglio di Amministrazione, esprime pareri sull'attività culturale della Fondazione e fornisce consulenze, sempre non vincolanti ogni qual volta ne sia richiesto.

- Articolo 14 -

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO

14.1. Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta 2 (due) dei suoi membri, oppure 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

14.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni di questo statuto relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

14.3. I verbali delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.

- Articolo 15 -

IL DIRETTORE

15.1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la durata della carica è triennale e cumulabile con quella di Consigliere di Amministrazione; esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, nonché quelle che gli vengono affidate dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione. In particolare dispone l'impiego delle risorse umane e strumentali.

15.2. Il Direttore risponde dell'esercizio delle proprie funzioni direttamente al Presidente della Fondazione e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

15.3. Il Direttore adotta i provvedimenti e le disposizioni per lo svolgimento delle attività della Fondazione, vigilando sul corretto esercizio delle competenze e delle attribuzioni assegnate al personale.

15.4. Il Direttore elabora e propone i programmi annuali e pluriennali per l'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15.5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, compete al Direttore:

- a) assicurare l'adeguato assetto dell'Amministrazione della Fondazione, in conformità agli obiettivi ed agli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) curare proposte sull'organizzazione generale della Fondazione, sui processi e sulle procedure;
- c) adottare i provvedimenti necessari per la concretizzazione per la puntuale applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintendere alle procedure per l'assunzione del personale;
- e) autorizzare acquisti e spese nei limiti degli stanziamenti dei budgets e per gli importi determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- f) valutare i risultati conseguiti nell'attuazione dei piani di attività, e assumere i provvedimenti correttivi e integrativi riferendone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;
- g) intrattenere rapporti con le Autorità, Enti, Associazioni, Comunità, anche con poteri di rappresentanza, predisponendone la preparazione per la firma del Presidente per quanto concerne gli atti di gestione degli affari e delle convenzioni approvati o autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) intrattenere le relazioni sindacali generali;
- i) promuovere l'immagine della Fondazione e delle sue attività;
- l) promuovere iniziative di informazione interna e di comunicazione verso l'esterno;
- m) assumere provvedimenti d'urgenza in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

15.6. Il Direttore è coadiuvato prevalentemente dai responsabili di settore posti alle sue dirette dipendenze.

- Articolo 16 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la Fondazione acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

- Articolo 17 -

ORGANO DI REVISIONE

17.1. Il controllo contabile della Fondazione può essere affidato ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

17.2. L'Organo di Revisione Contabile dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

17.3. Se nominato, il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

17.4. L'Organo di Revisione Contabile ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti della Fondazione;
- esprime il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- dà pareri non vincolanti all'Organo Amministrativo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.

17.5. Per il funzionamento del Collegio dei Revisori, ove nominato, si rinvia

alle norme procedurali dettate per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

17.6. Il compenso dovuto al Revisore Unico o ai Sindaci effettivi è a carico della Fondazione.

- Articolo 18 -

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

18.1. Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione.

18.2. La richiesta di modifica dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta.

18.3. La proposta di modifica si intende approvata con il consenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 19 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1. L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art. 28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

19.2. Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, ad altri enti Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Articolo 20 -

LIBRI

20.1. La Fondazione, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:

- Libro dei Verbali del Consiglio Generale;
- Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo, se nominato;
- Libro del Comitato di Indirizzo;
- Libro Giornale.

- Articolo 21 -

RICONOSCIMENTO

21.1. Tenuto conto che le finalità statutarie saranno principalmente perseguite nell'ambito del territorio della Regione Campania, il riconoscimento della Fondazione verrà richiesto alla stessa Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e del D.P.R. 10.2.2001 n. 361.

- Articolo 22 -

RINVIO

22.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.

F.TI: Laura POLIDORO - Rossella FURFARO - Stefania MELLONE - Ornella FURFARO - Rachele FURFARO - Rossana GUARINO - Fulvio GOMBOS - STEFANO SANTANGELO NOTAIO (sigillo)

=====

La presente copia composta di quattro fogli è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Frattamaggiore, 31 gennaio 2017

